

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 652-B}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 4 maggio 1977

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 luglio 1977 (Stampato n. 684)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(GULLOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLAND)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione
degli appalti di lavori pubblici alle direttive della
Comunità economica europea

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 22 luglio 1977*

TESTO

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

La presente legge disciplina gli appalti per lavori pubblici, d'importo superiore a 1.000 milioni di lire, IVA esclusa, da aggiudicarsi dallo Stato, dalle aziende autonome, dagli enti locali e dagli enti pubblici.

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

Ai fini dell'applicazione della presente legge la concessione di sola costruzione è equiparata all'appalto.

Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di propria competenza devono rispettare, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, i principi contenuti nella presente legge in tema di pubblicità degli appalti e di contenuto del bando, di requisiti per concorrere, di divieto di prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio, di ammissibilità di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese, nonché di criteri di aggiudicazione degli appalti e di comunicazione degli atti agli organi della Comunità economica europea. In mancanza di legge regionale, viene osservata la presente legge in tutte le sue disposizioni. In caso di accertata inattività degli organi regionali, che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, si applica il disposto dell'articolo 1, terzo comma, n. 5, della legge 22 luglio 1975, n. 382.

ART. 2.

Nessun appalto può essere artificiosamente suddiviso in più appalti allo scopo di sottrarlo all'applicazione della presente legge.

Per il calcolo dell'importo degli appalti regolati dalla presente legge va preso in considerazione, oltre quello dei lavori, altresì il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi, messe a disposizione dell'appaltatore dall'ente appaltante.

ART. 3.

Sono esclusi dalla disciplina della presente legge gli appalti:

a) per i quali la controprestazione dei lavori da eseguire consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera, oppure in detto diritto accompagnato da un prezzo; qualora in detti contratti sia attribuito all'appaltatore il diritto di far eseguire lavori pubblici e di gestirli, l'appaltatore è tenuto a rispettare, per i contratti da lui conclusi con i terzi, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità;

b) da aggiudicarsi dalla azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o da enti pubblici che gestiscono servizi di trasporto;

ART. 2.

Identico.

Per il calcolo dell'importo degli appalti regolati dalla presente legge va preso in considerazione, oltre quello dei lavori, altresì il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi, messe a disposizione dell'appaltatore dal soggetto appaltante.

ART. 3.

Identico.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) da aggiudicarsi da enti pubblici che gestiscono servizi di produzione, di erogazione o di trasporto di acqua e di energia;

d) da aggiudicarsi in virtù di un accordo internazionale concluso con paese estraneo alla CEE, che comporti disposizioni diverse da quelle della presente legge;

e) da aggiudicarsi ad imprese di un paese estraneo alla CEE, in virtù di un accordo internazionale che escluda le imprese dei paesi appartenenti alla CEE;

f) da aggiudicarsi in virtù della procedura propria di una organizzazione internazionale.

Fermo restando quanto disposto al comma precedente, gli enti appaltanti di cui alle lettere b) e c) del presente articolo sono tenuti ad applicare la legislazione dei lavori pubblici.

ART. 4.

Per gli appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso di alloggi nel quadro dell'edilizia residenziale pubblica, il cui piano, per l'entità, complessità e durata dei lavori, debba essere stabilito fin dall'inizio di concerto con l'imprenditore appaltatore, questo è prescelto secondo la procedura di cui alla lettera b) dell'articolo 24.

Nei casi anzidetti, nel bando di gara deve essere inserita una descrizione precisa dei lavori, tale da consentire ai concorrenti di valutare correttamente il progetto; devono inoltre essere indicate le condizioni personali, tecniche e finanziarie che i concorrenti devono rispettare, ai sensi della presente legge.

Si applicano comunque le norme della presente legge relative alla pubblicità degli appalti a licitazione privata, nonché quelle relative ai criteri di selezione qualitativa e all'associazione temporanea di imprese di cui all'articolo 20 della presente legge.

ART. 5.

Gli enti di cui all'articolo 1 non sono tenuti ad applicare le norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, nei seguenti casi:

a) quando, nell'ambito delle procedure previste dalla presente legge, non siano

Fermo restando quanto disposto al comma precedente i soggetti appaltanti di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, ad esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono tenuti ad applicare la legislazione dei lavori pubblici.

ART. 4.

Per gli appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso di alloggi nel quadro dell'edilizia residenziale pubblica, il cui piano, per entità, complessità e durata dei lavori, debba essere stabilito fin dall'inizio di concerto con l'imprenditore appaltatore, quest'ultimo è prescelto secondo la procedura di cui alla lettera b) dell'articolo 24.

Per gli appalti di cui al comma precedente deve essere inserita nel bando di gara una descrizione precisa dei lavori, tale da consentire ai concorrenti di valutare correttamente il progetto; devono inoltre essere indicate le condizioni personali, tecniche e finanziarie che i concorrenti devono rispettare, ai sensi della presente legge.

Identico.

ART. 5.

I soggetti appaltanti di cui all'articolo 1 non sono tenuti ad applicare le norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, nei seguenti casi:

a) *identico;*

state presentate offerte, o siano state presentate offerte non regolari o inaccettabili, purché le condizioni dell'appalto iniziale non vengano fundamentalmente modificate;

b) quando si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non può essere affidata che ad un esecutore determinato;

c) quando si tratti di lavori da effettuare nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi;

d) quando, nella misura dello stretto necessario, l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili dagli enti appaltanti non sia compatibile con il tempo richiesto dalle procedure previste dalla presente legge;

e) quando si tratti di lavori dichiarati segreti o di lavori la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza conformemente alle norme vigenti, o quando lo esiga la protezione degli essenziali interessi della sicurezza dello Stato;

f) quando si tratti di lavori complementari che non figurano nel progetto posto a base del primo appalto concluso e che siano resi necessari da una circostanza impreveduta per l'esecuzione dell'opera, a condizione che siano affidati allo stesso imprenditore e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dall'appalto principale, oppure, benché separabili, siano strettamente necessari al perfezionamento dell'appalto stesso, e che il loro ammontare complessivo non superi il 50 per cento dell'importo del primo appalto;

g) quando si tratti di nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere simili a quelle formanti oggetto di un primo appalto, a condizione che:

i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base che sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure della presente legge;

la possibilità di ricorrere a questa procedura sia stata indicata in occasione del primo appalto;

la somma complessiva prevista per i nuovi lavori sia stata tenuta in considerazione in occasione del primo appalto, ai fini di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge;

non sia trascorso un triennio dalla conclusione del contratto iniziale;

b) *identico*;

c) *identico*;

d) quando, nella misura dello stretto necessario, l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili dai soggetti appaltanti non sia compatibile con il tempo richiesto dalle procedure previste dalla presente legge;

e) quando si tratti di lavori dichiarati segreti o di lavori la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza, conformemente alle norme vigenti; o quando lo esiga la protezione degli essenziali interessi della sicurezza dello Stato;

f) *identico*;

g) quando si tratti di nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere simili a quelle formanti oggetto di un primo appalto, a condizione che:

i nuovi lavori siano affidati al titolare del primo appalto;

i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base che sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure della presente legge;

la possibilità di ricorrere a questa procedura sia stata indicata in occasione del primo appalto;

la somma complessiva prevista per i nuovi lavori sia stata tenuta in considerazione in occasione del primo appalto, ai fini di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge;

non sia trascorso un triennio dalla conclusione del contratto iniziale.

h) quando, eccezionalmente, la natura dei lavori o l'alea che essi comportano non permettano di determinare preliminarmente l'importo globale.

Nei casi *sub a), b), c), d), e)*, all'ente appaltante è anche concesso di procedere con il sistema della trattativa privata, ferma restando l'applicazione delle norme di cui agli articoli da 13 a 23 della presente legge.

Nei casi *sub f) e g)* l'ente appaltante affida i lavori all'appaltatore titolare del primo appalto.

Nel caso *sub h)*, l'ente appaltante è tenuto all'applicazione delle norme della presente legge, in quanto compatibili.

ART. 6.

Entro il mese di marzo di ogni anno tutti gli enti di cui all'articolo 1 devono inviare al Ministero dei lavori pubblici un prospetto indicante il numero e l'importo degli appalti aggiudicati o affidati nell'anno solare precedente in base all'articolo 5.

A sua volta, entro il mese di giugno di ogni anno, il suddetto Ministero deve inviare alla commissione della Comunità economica europea un prospetto dei suddetti appalti, aggiudicati nell'anno solare precedente dallo Stato e dagli enti di cui al primo comma dell'articolo 1, esclusi i comuni, con l'indicazione del relativo importo e con suddivisione in base a ciascuno dei casi previsti dal suddetto articolo 5.

La compilazione del prospetto previsto dal comma precedente va effettuata senza pregiudizio delle esigenze di segretezza connesse alla sicurezza dello Stato.

ART. 7.

Le prescrizioni tecniche, nonché le descrizioni dei metodi di prova, di controllo, di collaudo e di calcolo vanno inserite nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali di ciascun appalto.

Le suddette prescrizioni comprendono tutte le norme che permettono di caratterizzare oggettivamente il risultato dell'appalto, sì che esso corrisponda pienamente a quanto richiesto dall'ente appaltante, ed in particolare indicano tutte le qualità meccaniche, fisiche e chimiche, le classificazioni e norme, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo delle opere, degli elementi e dei

Quando, eccezionalmente, la natura dei lavori o l'alea che essi comportano non permettano di determinare preliminarmente l'importo globale, il soggetto appaltante è tenuto all'applicazione delle norme della presente legge, in quanto compatibili.

Nei casi *sub a), b), c), d), e)*, al soggetto appaltante è anche concesso di procedere con il sistema della trattativa privata, ferma restando l'applicazione delle norme di cui agli articoli da 13 a 23 della presente legge.

Soppresso.

Soppresso.

ART. 6.

Entro il mese di marzo di ogni anno i soggetti appaltanti di cui all'articolo 1 devono inviare al Ministero dei lavori pubblici un prospetto indicante il numero e l'importo degli appalti aggiudicati o affidati nell'anno solare precedente in base all'articolo 5.

A sua volta, entro il mese di giugno di ogni anno, il Ministero dei lavori pubblici deve inviare alla commissione della Comunità economica europea un prospetto dei suddetti appalti, aggiudicati nell'anno solare precedente dai soggetti appaltanti di cui all'articolo 1, esclusi i comuni, con l'indicazione del relativo importo e con suddivisione in base a ciascuno dei casi previsti dall'articolo 5.

Identico.

ART. 7.

Identico.

Le suddette prescrizioni comprendono tutte le norme che permettono di caratterizzare oggettivamente il risultato dell'appalto, sì che esso corrisponda pienamente a quanto richiesto dal soggetto appaltante, ed in particolare indicano tutte le qualità meccaniche, fisiche e chimiche, le classificazioni e norme, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo delle opere, degli elementi

materiali costitutivi delle opere stesse, le tecniche ed i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che gli enti appaltanti possono prescrivere, con regolamentazione generale o particolare, per quanto concerne le opere ultimate e in relazione ai materiali ed elementi costitutivi delle opere stesse.

È vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre nelle clausole contrattuali prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese, o di eliminarne altre o che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione « o equivalente », sono ammesse allorché non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

ART. 8.

In caso di appalto-concorso o quando il bando di gara lasci ai concorrenti la possibilità di presentare varianti al progetto non si può respingere un'offerta di impresa italiana o straniera per il solo motivo che sia stata elaborata con un metodo di calcolo diverso da quelli usuali, purché l'offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato d'onori, che ad essa siano unite tutte le giustificazioni necessarie alla verifica del progetto e che l'offerente fornisca qualunque chiarimento supplementare richiesto dall'ente appaltante.

ART. 9.

Gli appalti disciplinati dalla presente legge sono aggiudicati col sistema dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso.

Il bando di gara, quale che sia il sistema di aggiudicazione, è inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità economica europea per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità stessa.

Tale invio è facoltativo per gli appalti di valore compreso tra i 500 e i 1.000 milioni di lire. In tal caso, il bando deve essere conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 della presente legge.

e dei materiali costitutivi delle opere stesse, le tecniche ed i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che i soggetti appaltanti possono prescrivere, con regolamentazione generale o particolare, per quanto concerne le opere ultimate e in relazione ai materiali ed elementi costitutivi delle opere stesse.

Identico.

ART. 8.

In caso di appalto-concorso o quando il bando di gara lasci ai concorrenti la possibilità di presentare varianti al progetto non si può respingere un'offerta di impresa italiana o straniera per il solo motivo che sia stata elaborata con un metodo di calcolo diverso da quelli usuali, purché l'offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato d'onori, che ad essa siano unite tutte le giustificazioni necessarie alla verifica del progetto e che l'offerente fornisca qualunque chiarimento supplementare richiesto dal soggetto appaltante.

ART. 9.

Identico.

Il bando di gara, quale che sia il sistema di aggiudicazione, è inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità stesse.

Identico.

Il bando di gara è, altresì, soggetto alla pubblicità prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

La pubblicità, da effettuare ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, deve avvenire sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro nove giorni dall'invio di cui al secondo comma; essa non può comunque avere luogo prima di detto invio, la cui data deve risultare dal bando.

ART. 10.

In caso di pubblici incanti, il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a trentasei giorni dalla data dell'invio di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

In caso di licitazione privata e d'appalto concorso il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a ventuno giorni dalla data anzidetta. Ricevute dette domande, gli enti appaltanti invitano simultaneamente gli aspiranti, prescelti in base alle indicazioni fornite, a presentare le proprie offerte; il termine per detta presentazione non può essere inferiore a ventuno giorni dalla data di spedizione delle lettere d'invito.

Le informazioni complementari sul capitolato speciale di oneri, se richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato di oneri, gli enti appaltanti stabiliscono termini di ricezione di durata maggiore di quelli di cui al primo e secondo comma.

Nel caso di urgenza, i termini possono ridursi a dodici giorni per la ricezione delle domande di partecipazione, a dieci giorni dalla data dell'invito per la ricezione delle offerte e a quattro giorni per il caso previsto dal terzo comma.

Le domande di partecipazione e gli inviti a partecipare agli appalti possono essere fatti per lettera, per telegramma, per telex o per telefono. Le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telex o per telefono, devono essere confermate per lettera spedita non oltre il termine di cui al secondo com-

Il bando di gara è altresì soggetto alle forme di pubblicità previste dal primo e secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14. La pubblicazione sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica deve avvenire nei nove giorni successivi all'invio del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

ART. 10.

In caso di pubblici incanti, il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a trentasei giorni dalla data dell'invio del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

In caso di licitazione privata e d'appalto concorso il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a ventuno giorni dalla data anzidetta. Ricevute dette domande, i soggetti appaltanti invitano simultaneamente gli aspiranti, prescelti in base alle indicazioni fornite, a presentare le proprie offerte; il termine per detta presentazione non può essere inferiore a ventuno giorni dalla data di spedizione delle lettere d'invito.

Identico.

Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato di oneri, i soggetti appaltanti stabiliscono termini di ricezione di durata maggiore di quelli di cui al primo e secondo comma.

Identico.

Identico.

ma del presente articolo e contenere le indicazioni di cui alla lettera *d*) dell'articolo 12. Dell'invito telefonico deve essere effettuata trascrizione in apposito documento da allegare agli atti, datato e sottoscritto, e formato nello stesso giorno in cui l'invito è avvenuto.

Il calcolo dei termini di cui al presente articolo va effettuato secondo le disposizioni del regolamento CEE n. 1182/71, approvato il 3 giugno 1971 dal Consiglio delle Comunità europee.

ART. 11.

Per i pubblici incanti il bando di gara deve indicare:

a) la data dell'invio all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

b) la procedura di aggiudicazione prescelta;

c) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e la entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerte per uno o più lotti o per l'insieme;

d) il termine di esecuzione dello appalto;

e) l'indirizzo dell'ente appaltante;

f) l'indirizzo presso cui possono richiedersi il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine di presentazione delle domande per tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma eventualmente da pagare per ottenere la suddetta documentazione;

g) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

h) chi è ammesso ad assistere alla apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora e il luogo della detta apertura;

i) le indicazioni relative alla cauzione e ad ogni altra forma di garanzia richiesta;

j) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;

k) la facoltà di presentare offerte ai sensi degli articoli 20 e seguenti della presente legge;

l) le condizioni minime di carattere economico e tecnico, in conformità a quan-

Identico.

ART. 11.

Identico:

a) identico;

b) identico;

c) identico;

d) identico;

e) l'indirizzo del soggetto appaltante;

f) identico;

g) identico;

h) identico;

i) identico;

j) identico;

k) identico;

l) identico;

lo prescritto dagli articoli 17 e 18, che si richiedono agli aspiranti, nonché le cause di esclusione dalla gara di cui all'articolo 13 della presente legge;

m) il periodo di tempo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

ART. 12.

Per le licitazioni private e l'appalto concorso il bando di gara deve indicare:

a) le notizie di cui alle lettere a), b), c), d), e) e k) dell'articolo precedente;

b) in caso di appalto avente ad oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, la elaborazione di progetti, le indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto e a presentare le relative proposte;

c) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale tali domande debbono inviarsi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

d) il termine massimo entro il quale l'ente appaltante spedisce gli inviti a presentare le offerte;

e) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti la situazione dei concorrenti, nonché le condizioni di cui alla lettera l) dell'articolo precedente.

Gli inviti a presentare le offerte debbono specificare:

a) le indicazioni di cui alle lettere f), g), i) e j) dell'articolo precedente;

b) il riferimento al bando di gara di cui al primo comma del presente articolo;

c) i documenti da presentare a riprova delle indicazioni di cui alla precedente lettera e) concernenti la mancanza delle cause di esclusione previste dall'articolo 13, nonché i documenti da presentare dal concorrente rimasto aggiudicatario, a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 17 e 18, lettere a), b), c), d) ed e), nonché a completamento delle informazioni fornite.

ART. 13.

Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio

m) *identico*.

ART. 12.

Identico:

a) *identico*;

b) *identico*;

c) *identico*;

d) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedisce gli inviti a presentare le offerte;

e) *identico*.

Identico:

a) *identico*;

b) *identico*;

c) i documenti da presentare a riprova delle indicazioni di cui alla lettera e) del comma precedente, concernenti la mancanza delle cause di esclusione previste dall'articolo 13, nonché i documenti che il concorrente aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 ed a completamento delle informazioni fornite.

ART. 13.

Identico.

1962, n. 57, può essere escluso dal concorrere ad un appalto ogni concorrente:

a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattisi di cittadino di altro Stato;

b) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;

c) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;

d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;

e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi sociali, secondo la legislazione italiana o la legislazione del paese di residenza;

f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

g) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto.

Il concorrente può provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere a) e c) del precedente comma con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato della CEE cui appartiene il concorrente che sia cittadino straniero non residente in Italia; di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera b), presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale fallimentare in cui ha sede l'impresa o un documento equivalente in base alla legge dello Stato della CEE cui appartiene il concorrente straniero non residente in Italia. Per quanto riguarda le lettere e) ed f) il concorrente cittadino italiano o cittadino appartenente ad uno Stato della CEE, iscritto all'Albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, può provare di non trovarsi nelle condizioni ivi previste presentando il certificato di iscrizione all'albo stesso. Il concorrente stabilito in uno Stato della CEE e non iscritto all'albo, può provare di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere e) ed f), presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legisla-

Il concorrente può provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere a) e c) del precedente comma con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato della CEE cui appartiene qualora trattisi di cittadino straniero non residente in Italia; di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera b), presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale fallimentare in cui ha sede l'impresa o un documento equivalente in base alla legge dello Stato della CEE qualora trattisi di cittadino straniero non residente in Italia. Per quanto riguarda le lettere e) ed f) il concorrente cittadino italiano o cittadino appartenente ad uno Stato della CEE, iscritto all'Albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, può provare di non trovarsi nelle condizioni ivi previste presentando il certificato di iscrizione all'Albo stesso. Il concorrente stabilito in uno Stato della CEE e non iscritto all'albo, può provare di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere e) ed f), presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione

zione dello Stato membro; se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dallo Stato membro, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non esiste una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

ART. 14.

Fermo quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57, ogni imprenditore che concorra ad un appalto può essere invitato a documentare, se cittadino italiano o se straniero residente in Italia, la sua iscrizione al registro della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato o al registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, e, se cittadino straniero non residente in Italia, la sua iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza.

I concorrenti stranieri residenti negli Stati aderenti alla CEE possono presentare un certificato di iscrizione negli albi e liste ufficiali del proprio Stato di residenza, in cui siano menzionate le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'Albo o lista e la relativa classifica, se esistente; tale certificato costituisce presunzione di idoneità in relazione a quanto previsto dall'articolo 13 lettere a), b), c), d) e g), dall'articolo 17 lettere b) e c) e dall'articolo 18 lettere b) e d) della presente legge. I dati risultanti dall'iscrizione agli albi o liste ufficiali non possono essere revocati in dubbio, ma può sempre essere richiesta una attestazione supplementare relativa al pagamento dei contributi sociali.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 13 n. 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'iscrizione nell'albo dei costruttori è consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche ai cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia; comunque detta iscrizione non è obbligatoria per la loro partecipazione a concorrere agli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge.

L'iscrizione a detto albo è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962 n. 57. e successive modifica-

dello Stato membro; se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dallo Stato membro, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

ART. 14.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

zioni, per la partecipazione dei cittadini italiani anche agli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge.

Oltre a quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15 della suddetta legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni, per la iscrizione all'albo dei costruttori nelle classifiche superiori alla sesta deve essere fornita la prova di cui agli articoli 13, lettere a), b), c), d) e g), 17 e 18 della presente legge.

Il certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, cui viene riconosciuta la presunzione di idoneità in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, lettere e) ed f), dall'articolo 17, lettere b) e c) e dall'articolo 18, lettere b) e d), deve menzionare anche le referenze di cui al comma precedente; se privo di tale menzione, esso costituisce presunzione di idoneità soltanto in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, lettere e) ed f), della presente legge.

ART. 15.

L'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per la iscrizione nell'Albo sono:

1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite purché appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani. La iscrizione nell'Albo è consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia;

2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2 dell'articolo 21. Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui ai nn. 1) e 2) debbono riferirsi ad entrambi;

3) adempimento agli obblighi relativi al pagamento dei contributi sociali, secondo la legislazione italiana e la legislazione del paese di residenza;

4) adempimento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

Oltre a quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15 della suddetta legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, per la iscrizione all'Albo dei costruttori nelle classifiche superiori alla sesta deve essere fornita la prova di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 13, lettere a), b), c), d) e g) e di possedere la capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge.

Identico.

ART. 15.

Identico.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

5) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura con indicazione dell'attività specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;

6) certificato (facoltativo) di iscrizione ad una associazione di categoria.

Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai nn. 3) e 4), costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione italiana o alla legislazione dello Stato estero cui appartenga il richiedente straniero non residente in Italia; se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dallo Stato estero, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non esiste una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne ».

ART. 16.

Al secondo comma dell'articolo 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, dopo le parole: « un certificato della cancelleria del tribunale », sono inserite le seguenti parole: « o documento equivalente in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede la società ».

ART. 17.

La capacità economica e finanziaria dell'imprenditore è provata mediante le seguenti referenze:

- a) idonee dichiarazioni bancarie;
- b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla legislazione dello Stato di residenza del concorrente;
- c) dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e in lavori, dell'impresa negli ultimi tre esercizi.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

Identico:

- a) *identico;*
- b) *identico;*

- c) *identico.*

Gli enti appaltanti precisano nel bando di gara quali delle anzidette referenze, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, debbono essere fornite, nonché le eventuali altre referenze diverse da presentare.

Se per una giustificata ragione l'imprenditore non è in grado di dare le referenze richieste, egli è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato adeguato dall'ente appaltante.

ART. 18.

La capacità tecnica dell'imprenditore è provata mediante:

a) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile della condotta dei lavori;

b) l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori stessi e precisanti se essi furono effettuati a regola d'arte e con buon esito; a richiesta, detti certificati possono essere trasmessi direttamente dall'autorità competente all'ente appaltante;

c) una dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi di opera e l'equipaggiamento tecnico di cui si disporrà per l'esecuzione dell'appalto;

d) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'impresa ed il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;

e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione della opera.

Nel bando di gara viene indicato, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, quali delle suddette referenze devono essere presentate.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, secondo comma, lettera c), gli enti appaltanti possono invitare i concorrenti a completare o a chiarire certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

I soggetti appaltanti precisano nel bando di gara quali delle anzidette referenze, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, debbono essere fornite, nonché le eventuali ulteriori referenze da presentare.

Se per una giustificata ragione l'imprenditore non è in grado di dare le referenze richieste, egli è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato adeguato dal soggetto appaltante.

ART. 18.

Identico:

a) *identico;*

b) l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori stessi e precisanti se essi furono effettuati a regola d'arte e con buon esito; a richiesta, detti certificati possono essere trasmessi direttamente dall'autorità competente al soggetto appaltante;

c) *identico;*

d) *identico;*

e) *identico.*

Identico.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, secondo comma, lettera c), i soggetti appaltanti possono invitare i concorrenti a completare o a chiarire certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 19.

L'ente appaltante comunica entro dieci giorni dalla gara l'esito di questa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione, è tenuto a provare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 17 e 18, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), presentando la documentazione indicata nel bando di gara o richiesta ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, lettera *c*).

Quando tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'ente appaltante annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione, e aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 20.

Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge, nonché per appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime la offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 e successive modificazioni e integrazioni.

In caso di licitazione privata, di appalto-concorso o di trattativa privata, la impresa invitata individualmente dall'ente appaltante ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma precedente.

Possono altresì essere ammesse alle gare o alla trattativa di cui al precedente comma imprese riunite o che dichiarino di volersi riunire ai sensi del primo comma del presente articolo, le quali ne facciano richiesta all'ente appaltante, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla presente legge.

ART. 19.

Il soggetto appaltante comunica entro dieci giorni dalla gara l'esito di questa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.

Identico.

Quando tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, il soggetto appaltante annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione e aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 20.

Identico.

In caso di licitazione privata, di appalto-concorso o di trattativa privata, la impresa invitata individualmente dal soggetto appaltante ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma precedente.

Possono altresì essere ammesse alle gare o alla trattativa di cui al precedente comma imprese riunite o che dichiarino di volersi riunire ai sensi del primo comma del presente articolo, le quali ne facciano richiesta al soggetto appaltante, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla presente legge.

ART. 21.

Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'Albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo stesso dei lavori.

Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, è consentito indicare nel bando o avviso di gara ovvero, quando si ricorra a trattativa privata, nel capitolato speciale di appalto, parti dell'opera scorporabili, la cui esecuzione può essere assunta da imprese mandanti che siano iscritte nell'Albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.

L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'ente appaltante. Tuttavia, per le imprese assuntrici delle opere indicate nel secondo comma, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo.

ART. 22.

Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'ente appaltante.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto. L'ente appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

ART. 21.

Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'Albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un terzo dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

Identico.

L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto appaltante. Tuttavia, per le imprese assuntrici delle opere indicate nel secondo comma, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo.

ART. 22.

Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto appaltante.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il soggetto appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

Identico.

ART. 23.

In caso di morte, interdizione o inabilitazione del mandatario costituito ai sensi dell'articolo precedente, l'ente appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo stesso e che sia di gradimento dell'ente medesimo, ovvero di recedere dall'appalto.

In caso di morte, interdizione o inabilitazione, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche in caso di fallimento, rispettivamente, dell'impresa capogruppo o dell'impresa mandante.

ART. 24.

Gli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) quello del prezzo più basso da determinarsi:

1) mediante il sistema di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

2) mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita.

Sono consentiti altri criteri di aggiudicazione quando siano connessi alla concessione di aiuti in applicazione delle leggi in favore del Mezzogiorno e di altre zone depresse a norma degli articoli 92 e seguenti del trattato istitutivo della CEE.

ART. 23.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dal precedente articolo 22 e che sia di gradimento del soggetto appaltante medesimo, ovvero di recedere dall'appalto.

In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 24.

Identico:

a) *identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

b) *identico.*

Identico.

Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'ente appaltante, richiesto all'offerente di fornire le necessarie giustificazioni, segnalandogli eventualmente quelle ritenute inaccettabili, ne verifica la composizione e può escluderle se non ne risulti la validità: in tal caso se l'appalto è bandito col criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso, l'ente appaltante è tenuto a comunicare il rigetto, con la relativa motivazione, al Ministero dei lavori pubblici il quale ne curerà la trasmissione al Comitato per gli appalti pubblici della Comunità economica europea, entro il termine di cui all'articolo 6 della presente legge.

Salvo quanto disposto dal secondo comma, l'aggiudicazione è consentita in base a disposizioni vigenti, diverse da quelle previste dal presente articolo, per gli importi di valore compreso tra 1.000 e 2.000 milioni di lire, fino al 28 luglio 1979.

Se, per un determinato appalto, talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, il soggetto appaltante, richieste all'offerente le necessarie giustificazioni, segnalandogli eventualmente quelle ritenute inaccettabili, verifica la composizione delle offerte e può escluderle se non le consideri valide; in tal caso, se l'appalto è bandito col criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso, il soggetto appaltante è tenuto a comunicare il rigetto delle offerte, con la relativa motivazione, al Ministero dei lavori pubblici il quale ne curerà la trasmissione al Comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici della Comunità economica europea, entro il termine di cui al secondo comma dell'articolo 6.

Identico.